

COMMISSIONE VII

DIFESA

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
		CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	378
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409)	374	Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308)	378
PRESIDENTE	374	PRESIDENTE	378
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368)	374	Senatore COPPO: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse d'armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2541)	378
PRESIDENTE	374, 377	PRESIDENTE	378, 380
ANGELINI	375	BANDIERA	379
BANDIERA, <i>Relatore</i>	374, 375, 376	CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	380
D'ALESSIO	377	CORALLO	379
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	378
Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023)	378	VILLA	380
PRESIDENTE	378	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	380

La seduta comincia alle 11.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali sull'articolo aggiuntivo 7-bis presentato dal Governo, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1978.

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta precedente avevamo approvato l'articolo 1 ed avevamo iniziato la discussione sull'articolo 2.

BANDIERA, *Relatore*. Dopo aver riflettuto attentamente su quanto è emerso nel corso della seduta precedente, sono giunto alla conclusione che una norma come quella che è stata richiesta in quella occasione sarebbe di difficilissima redazione perché con essa si dovrebbero modificare diversi provvedimenti di legge tra loro non sempre conciliabili. Non possiamo, pertanto, introdurre una norma valida per tutte e tre le forze armate in mancanza di una normativa generale interforze; dobbiamo invece attendere che il Governo elabori un disegno di legge interforze per quanto riguarda il reclutamento, l'ordinamento e l'avanzamento di tutti gli ufficiali.

Per quanto riguarda il disegno in discussione possiamo soltanto, come ha fatto osservare l'onorevole Angelini, riferirci all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito ed alla legge che istituisce l'accademia di sanità militare interforze.

Va ricordato inoltre che quello oggi in discussione è un provvedimento dovuto, poiché tende a modificare la lettera b) del primo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, in relazione all'introduzione del nuovo corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, che è quinquennale ed assorbe le due lauree in chimica industriale ed in chimica e farmacia.

In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge tende a sanare una discriminazione esistente tra gli ufficiali chimici-farmacisti e quelli appartenenti agli altri servizi tecnici, consentendo ai primi di essere ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano sia se reclutati mediante concorso sia se provenienti dall'accademia di sanità militare interforze. Tale articolo deve essere, pertanto, approvato nel testo presentato dal Governo. Ma se la Commissione ritenesse di non poter accedere a tale soluzione, sarei disposto a proporre la soppressione dell'articolo 2 affinché il Governo possa presentare — ma ci vorrebbe mol-

to tempo — un disegno di legge organico che riguardi tutti gli ufficiali delle tre forze armate ed in particolare quelli dei servizi tecnici.

Pertanto, il problema che si pone è se rimanere, con questo articolo 2, nell'ambito della citata legge n. 1414 e di quella che istituisce l'accademia di sanità militare interforze, oppure rinviare il tutto nella speranza che si possa addivenire ad altra soluzione. Tuttavia, il mio parere è che sia opportuno approvare questo articolo 2 così come è per un atto di giustizia nei confronti degli ufficiali dei servizi tecnici che risultano sperequati rispetto ai medici, ai veterinari e agli altri appartenenti ai servizi tecnici dell'esercito. Nell'eventualità che si voglia rivedere l'intera normativa, il relatore, al momento, non è in condizione di proporre una modifica di così vasta portata che richiede una elaborazione alla quale il Ministero sta lavorando, addirittura, da anni.

ANGELINI. Il fatto che in sede di Comitato ristretto si sia giunti alla conclusione che sarebbe stato più opportuno riesaminare l'articolo 2 nel suo complesso, nonché rivedere globalmente l'intera questione ad esso connessa, è indicativo della validità delle osservazioni fatte.

BANDIERA, *Relatore*. Concordo sulla sua osservazione, onorevole Angelini, e, alternativamente, potrei anche proporre la soppressione dell'articolo.

ANGELINI. Io desidero ricordare che da quanto prevede l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, noi estrapoliamo solo i chimici farmacisti e non, ad esempio, gli ingegneri, venendo così a creare delle situazioni di privilegio che non trovano giustificazione.

BANDIERA, *Relatore*. L'articolo al quale lei fa riferimento non riguarda gli ingegneri, ma gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario, di commissariato e veterinari.

ANGELINI. Onorevole Bandiera, il punto c) di questo articolo 13 fa specifico riferimento al diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie: per tutte queste qualifiche di laurea sono previste le stesse condizioni di avanzamento e, quindi, non vedo perché da queste dobbiamo intervenire solo a favore dei chimici farmacisti. Non vedo poi perché si debba prevedere che i tenenti in servizio permanente del servizio sanitario siano ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di 4 anni di permanenza nel grado (mi riferisco all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame), mentre, all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è detto che i tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad 1 mese.

BANDIERA, *Relatore*. A questo punto, penso sia opportuna una precisazione: con l'articolo 13 della legge n. 1414 erano previsti due tipi di adempimenti perché non si faceva riferimento ai tenenti provenienti dall'accademia di sanità militare interforze: il primo di tali adempimenti è quello del conseguimento dell'abilitazione e, nell'eventualità che tale abilitazione non venga conseguita, si attua un trasferimento nel ruolo di complemento; il secondo adempimento mirava al miglioramento della capacità professionale, cioè al conseguimento della seconda laurea; la norma alla quale si fa riferimento, e che resta valida, è quella che riguarda il corso di laurea.

ANGELINI. Desidero far notare che il secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame fa riferimento ai tenenti in servizio permanente del servizio

sanitario provenienti dall'accademia, ma non vediamo quali siano le condizioni stabilite per gli altri ruoli.

BANDIERA, *Relatore*. Desidererei fare un'esposizione più completa dell'intero articolo onde evitare che continuino a permanere degli equivoci, il primo dei quali nasce dal fatto che l'articolo 13 della legge 1414, che ha ad oggetto il reclutamento degli ufficiali dei servizi sanitario, di commissariato e veterinario, stabilisce le norme ed i titoli che debbono possedere i giovani che accedono a questo tipo di corsi. Ora noi intendiamo modificare i titoli relativi all'ammissione al corso degli ufficiali chimici e farmacisti poiché è stato introdotto un nuovo corso di laurea che può conseguirsi presso l'accademia di sanità militare interforze a seguito, ovviamente, della sua costituzione; abbiamo, però, due casi dei quali uno è relativo agli ufficiali reclutati ancor prima della costituzione dell'accademia e l'altro ai reclutamenti avvenuti dopo l'istituzione della medesima e per i quali non si pongono problemi. Una volta attuato il reclutamento con i titoli richiesti e con il grado di tenente è previsto l'obbligo di frequenza di un corso, superato il quale i soggetti interessati vengono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano, mentre nell'eventualità che non superino il corso applicativo passano al servizio di complemento nel quale resteranno fino al compimento del normale servizio militare; per i chimici farmacisti superato il corso, e promossi tenenti, per migliorare la loro capacità professionale la vecchia legge stabiliva che fosse possibile il conseguimento di una seconda laurea. Se sono laureati in farmacia dovranno conseguire la laurea in chimica, se sono laureati in chimica dovranno conseguire la laurea in farmacia. Si tratta di una norma che ha un valore transitorio in quanto l'istituzione del corso di laurea in « chimica e tecnologia farmaceutica » assorbe le due citate lauree. Se non superano il corso applicativo non vengono trattiene, ma, come i medici, sono congedati. Se superano il corso appli-

cativo devono conseguire la seconda laurea. Molti ufficiali sono passati in servizio permanente effettivo senza aver conseguito la seconda laurea. Ma la legge è stata interpretata nel senso che non sono stati più valutati alla promozione al grado di maggiore. Si è quindi verificata la situazione che nel servizio degli ufficiali chimici-farmacisti non esiste neanche un maggiore. L'articolo 5 del provvedimento al nostro esame prevede, per sanare tale situazione, che i capitani in possesso di due lauree vengano nominati maggiori dopo tre anni di permanenza nel grado, e quelli in possesso di una sola laurea dopo cinque anni. È una norma, di carattere transitorio, che ha il precipuo scopo di colmare i vuoti esistenti nel grado di maggiore. Inoltre, con l'istituzione dell'accademia di sanità militare interforze, la carriera di questi ufficiali si svolgerà regolarmente.

Rimane un ultimo problema, quello di perequare la posizione degli ufficiali del ruolo chimici-farmacisti, promossi al grado di capitano dopo quattro anni di permanenza nel grado (se non in possesso dei titoli previsti), con quella degli ufficiali dei servizi sanitari, di commissariato e veterinario che conseguono il grado di capitano, appena superato il corso applicativo. Per motivi misteriosi che non comprendo, il Ministero della difesa non è mai riuscito a far valere, per gli ufficiali chimici, la norma prevista per gli ufficiali del servizio sanitario e di commissariato, con l'unificazione della consistenza organica nei gradi di tenente e di capitano.

In conclusione, ritengo che l'articolo 2 vada approvato per compiere un atto di giustizia. Se si ritiene invece di soprassedere in ordine a questo problema, in attesa di un provvedimento organico interforze che riguardi tutti gli ufficiali, specie dei servizi tecnici, sono anche disposto a proporre la soppressione di tale articolo.

Deve comunque restare chiaro che l'articolo 5 ha un valore meramente transitorio, per consentire il completamento degli organici nel grado di maggiore.

D'ALESSIO. Ho ascoltato attentamente quanto detto dal relatore e ritengo che non corrisponda a quanto scritto nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Tale articolo, se abbiamo la bontà di leggerlo con pazienza e senza intenzione di interpretare ciò che non è interpretabile, prevede due categorie di personale: i tenenti in servizio permanente del servizio sanitario reclutati mediante concorso...

BANDIERA, *Relatore*. Ho già spiegato che si tratta del primo anno di funzionamento dell'accademia di sanità militare interforze...

D'ALESSIO. Credo che il relatore non possa contestare che l'articolo 2, e non per la sua prima applicazione, ma per sempre, riguarda due categorie di personale: coloro che provengono dal servizio sanitario mediante concorso, essendo in possesso dei prescritti requisiti, e coloro invece che provengono dall'accademia di sanità militare interforze. Per entrambe queste categorie, la condizione per poter essere ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano, è quella del superamento del corso applicativo. Accertata quindi questa distinzione e stabilito che occorre superare il corso applicativo, l'articolo prospetta due ipotesi. La prima è che coloro i quali hanno la laurea e, per implicito, hanno superato il corso applicativo, dopo due anni di permanenza nel grado di tenente passano al grado superiore. Nasce a questo punto una prima differenza rispetto a tutti coloro i quali, entrati mediante concorso nei ruoli delle tre forze armate, disponendo di laurea, devono compiere non due, ma quattro anni di permanenza nel grado prima di essere promossi a quello superiore. Il relatore può dire che è un problema che affronteremo e risolveremo in un secondo tempo, ma non che non determiniamo una differenza, senza giustificazione alcuna. Se è giusto quanto afferma l'onorevole Bandiera che i due anni di permanenza sono giustificati per-

ché il tempo trascorso per conseguire la laurea è imputabile ai fini dell'anzianità necessaria per passare al grado superiore, ciò dovrebbe valere per gli ingegneri e per i laureati in legge degli altri ruoli. È questa una prima sperequazione che il Comitato ristretto non ha risolto, mentre avrebbe potuto estendere questa agevolazione a tutto il personale di cui alle lettere a), b), c) e d) della legge n. 1414 del 1964.

La seconda ipotesi, prevista nell'articolo 2, riguarda il personale non laureato proveniente dall'accademia di sanità militare interforze, che può essere promosso al grado superiore se, prima dei prescritti quattro anni consegue la laurea. È una agevolazione senz'altro giustificata, che dovrebbe però essere estesa a tutto il personale che entra nei ruoli delle forze armate provenendo dalle accademie dell'esercito, della marina o dell'aeronautica.

Vi è poi una terza ipotesi. Il personale proveniente dall'accademia di sanità militare interforze che non consegue il titolo previsto, cioè la laurea o le lauree, è ammesso, dopo quattro anni di permanenza nel grado, a valutazione per la promozione al grado superiore. È questa una differenza ancora più grave, perché non opera solo nei confronti degli altri accademisti, ma tra gli appartenenti allo stesso ruolo.

PRESIDENTE. Considerando che sull'articolo 2 vi sono ancora molte questioni che richiedono un maggiore approfondimento, propongo di rinviare l'esame di tale articolo e dei successivi al Comitato ristretto, già in precedenza nominato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Essendo in corso in Assemblea delle votazioni sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 12.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal momento che il Governo si era impegnato a presentare un nuovo articolato sull'argomento oggi in discussione, e dal momento che, purtroppo, questo non è ancora stato predisposto, vorrei pregare il Presidente di rinviare la discussione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali (2308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organico e di avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'aeronautica e disposizioni perequative per gli ufficiali di complemento che transitano nei ruoli normali ».

Dal momento che non sono ancora pervenuti i pareri della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione Bilancio, e dato anche che il Comitato ristretto non ha ancora completato

i propri lavori, ritengo si debba rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: Senatore Coppo: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa del senatore Coppo: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1978.

Prego l'onorevole Stegagnini di sostituirsi al relatore, onorevole Tassone, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

STEGAGNINI, *Relatore*. La Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, istituita con legge 8 agosto 1977, n. 596, ha iniziato i suoi lavori poco più di un anno fa e cioè il 17 novembre 1977.

Nel corso di questo arco di tempo essa ha tenuto circa 16 sedute plenarie e sul calendario dei lavori hanno influito, nonostante il massimo impegno per portare a termine le indagini conoscitive predisposte, sia le note vicende che hanno caratterizzato, in questo periodo, la vita politica italiana, sia la mole stessa del lavoro che la Commissione si trova a dover affrontare.

Infatti, non è stato ancora possibile ascoltare i rappresentanti di tutte quelle aziende che hanno un rapporto produttivo con le forze armate, alle quali forniscono attrezzature ed impianti. Inoltre, essi sono molto numerosi, per cui è necessario — data anche la complessità della materia — esaminare dettagliatamente e con la massima puntualità le notizie che le aziende medesime sono tenute a fornire alla Commissione di inchiesta.

Quest'ultima, quindi, oltre a completare ed a portare a termine il programma di audizioni che si è imposto, dovrà elaborare criticamente il materiale raccolto al fine di formulare le proprie proposte, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge istitutiva.

Per questi motivi è necessario procrastinare i termini entro i quali avrebbe dovuto svolgersi e concludersi l'attività della Commissione. La proposta di legge al nostro esame intende perseguire questo scopo, prorogando di un anno il termine fissato dalla legge istitutiva della Commissione di inchiesta; quindi, alla luce di quanto da me detto poc'anzi, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in oggetto, consentendo, così, alla Commissione di inchiesta di proseguire nei propri lavori e di concluderli in un tempo ragionevolmente breve.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BANDIERA. Concordando pienamente con quanto detto dal collega Stegagnini, vorrei aggiungere ancora una motivazione alle tante già esposte dallo stesso che portano alla necessità di prolungare l'attività della Commissione di inchiesta. Quest'ultima, nel corso dei suoi lavori, è venuta a trovarsi di fronte a problemi estremamente complessi, addirittura inimmaginabili, derivanti dalla « arcaicità » dell'ordinamento in vigore. Da ciò è scaturita la necessità di dar vita ad una nuova normativa sulle forniture militari e di costituire un organo appropriato in seno al Ministero della difesa, dato che oggi — proprio per la mancanza di un organo

di tal genere — si verificano continue sovrapposizioni di competenza che ritardano l'esecuzione delle commesse.

L'esigenza di rivedere tali norme è legata al processo di riforma della contabilità dello Stato, dipendente dall'obbligo di recepire le direttive CEE in materia. Quindi, il lavoro della Commissione d'inchiesta si è rivelato assai più complicato del previsto ed anche assai più importante, perché tale Commissione non soltanto svolgerà un'inchiesta sulle commesse militari, ma formulerà e soprattutto, mi auguro, per quanto riguarda i compiti, le funzioni, la struttura e la collocazione giuridica della nuova direzione generale degli armamenti, che dovrà riunire in sé i compiti delle tre direzioni generali attualmente esistenti.

Per questi motivi è necessario prorogare il termine di attività della Commissione d'inchiesta, chiarendo — oltre a quanto è già previsto nella legge istitutiva — che compito principale di essa è non solo quello di esaminare alcune significative commesse militari e di elaborare una normativa più aderente alla realtà ed alle necessità di un'oculata gestione del denaro pubblico, ma anche quello di assicurare una sollecita esecuzione delle commesse medesime.

CORALLO. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dagli onorevoli Stegagnini e Bandiera.

Non bisogna dimenticare che dall'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle commesse militari ad oggi si sono verificati una serie di fatti imprevedibili — come una crisi di Governo e la tragedia dell'onorevole Moro — i quali hanno fatto rinviare molte riunioni della Commissione, cosicché il ritardo dei suoi lavori si può senz'altro attribuire a fattori oggettivi, assolutamente non dipendenti dalla volontà del suo Presidente e dei suoi membri.

Pertanto, il gruppo comunista ritiene inevitabile una proroga del termine dei lavori della Commissione d'inchiesta e si dichiara favorevole ad accordarla rapidamente.

VILLA. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sulla esigenza di prorogare i termini di attività della Commissione di inchiesta sulle commesse militari.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

ARTICOLO UNICO.

La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa del senatore COPPO: « Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2541):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Bandiera, Baracetti, Bianchi Beretta Romana, Caiati, Cazora, Cerra, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Lo Bello, Matrone, Meucci, Milani Arnelino, Morazzoni, Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tesi, Villa, Zamberletti.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
